



UNIONE EUROPEA



Città  
metropolitana  
di Milano



MINISTERO  
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico: 1.Asilo - Obiettivo Nazionale: ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett e) Potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza per MSNA - Inclusione MSNA

# **Bi' Tu**

## **diritti da tutelare**

**TUTRICI E TUTORI  
VOLONTARI  
PER MINORI  
STRANIERI  
NON ACCOMPAGNATI  
TRA COMPITI  
DI RAPPRESENTANZA  
ED ESPERIENZE**



## INDICE DEI PARAGRAFI

- 3** **Intro**
- 4** **I sistema normativo per i minori stranieri non accompagnati e la figura del tutore volontario**
- 4** **I diritti del minore straniero non accompagnato**
- 6** **La segnalazione e l'identificazione**
- 7** **Il percorso di accoglienza dei minori non accompagnati**
- 9** **La figura del tutore volontario**
- 13** **Scheda sui permessi di soggiorno e protezione internazionale**
- 13** **Quali permessi di soggiorno per MSNA**
- 14** **Permesso di soggiorno per minore età**
- 14** **Quali permessi di soggiorno al compimento della maggiore età**
- 17** **Permesso di soggiorno per motivi familiari**
- 18** **Permesso di soggiorno per cure mediche**
- 18** **Permesso di soggiorno per "casi speciali"**
- 21** **Il MSNA nel circuito penale**
- 22** **La protezione internazionale**
- 30** **Le decisioni e i tipi di permessi di soggiorno**
- 30** **Riconoscimento dello status di rifugiato**
- 31** **Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria**
- 32** **Riconoscimento della protezione "speciale"**
- 32** **Permesso di soggiorno per protezione "speciale"**
- 33** **La voce dei Tutori volontari per MSNA**

# Intro

- 33 Le comunità di pratiche per i tutori
- 34 Alcune differenze territoriali del sistema di accoglienza dei MSNA
- 35 La relazione con il minore nelle aspettative dei tutori
- 36 La genitorialità sociale
- 37 Riflessioni sul ruolo del tutore nella pratica
- 39 L'aggiornamento legislativo
- 40 I bisogni formativi, di scambio e confronto dei tutori
- 41 Da tutore a futuro tutore: alcuni consigli...
- 42 Alcune riflessioni, non conclusive, per andare avanti...
- 45 Nota
- 45 Bibliografia

*I contributi di seguito riportati sono finalizzati a fornire delle linee guida utilizzabili sia dai tutori volontari nominati che già hanno in carico minori stranieri, sia dai futuri aspiranti tutori e tutrici che desiderano sperimentarsi in questo ruolo.*

*Nella prima parte del testo viene descritto il sistema normativo relativo all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e i compiti di rappresentanza legale e di rappresentanza degli interessi del minore propri del tutore volontario.*

*Nella seconda parte viene messa in luce l'esperienza dei tutori volontari che da tempo si sono sperimentati in questo ruolo: le difficoltà incontrate, le buone prassi attivate, i modi in cui oggi definiscono il ruolo di tutore volontario.*

# IL SISTEMA NORMATIVO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E LA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO

a cura di Camera Minorile di Milano  
testo di avv. Marina Ingrassi,  
avv. Anna Lucchelli,  
dr.ssa Patrizia Comito

Per **“minore straniero non accompagnato”** (MSNA) si intende la persona di età minore *“non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”*.

## → I DIRITTI DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

È importante rammentare che il minore straniero non accompagnato, quale che sia il motivo del suo arrivo sul territorio italiano, è titolare dei diritti in materia di protezione di minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana (art. 1 L. 47/17).

I diritti di cui ogni minore è titolare in quanto tale sono contenuti nella Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia firmata a New York nel 1989 (cd. CRC), tra i quali il principio di non discriminazione (art. 2), il principio del Superiore Interesse del Minore (art. 3 “best interest”) secondo cui tale interesse deve avere carattere preminente in ogni decisione che riguarda il minore, il diritto

alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), il diritto al nome e all’identità (art.8), il diritto all’unità familiare (artt. 9 e 10), il diritto all’ascolto e ad essere informati (artt.12 e 13), il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (art. 24), il diritto di avere un’istruzione (art. 28 e 29), il diritto ad accedere alla protezione internazionale e all’assistenza umanitaria (art. 22), nonché il diritto al gioco (art. 31) e quello di essere tutelati da ogni forma di sfruttamento e di abuso (art. 34).

Il d. lgs 142/2015, che disciplina l’accoglienza degli stranieri in Italia, dispone che *“Nell’applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall’articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.”*

È importante ricordare che la valutazione del Superiore Interesse del minore, dovrà essere effettuata caso per caso. Gli elementi da considerare nella individuazione del Superiore Interesse del minore sono:

- il punto di vista del minore
- l’identità del minore
- la continuità delle relazioni familiari del minore
- l’assistenza, la protezione e la sicurezza del minore
- le situazioni di particolare vulnerabilità del minore
- il diritto del minore alla salute
- il diritto del minore all’istruzione

Per la valutazione del Superiore Interesse del minore è necessario procedere all’ascolto del minore; va ricordato che in base alla normativa (internazionale e nazionale) il diritto all’ascolto è accompagnato dal diritto di essere informato e dal diritto ad esprimere la propria opinione e a partecipare a tutte le procedure che lo riguardano. Tutto ciò tenendo conto dell’età, del grado di maturità e di sviluppo personale e secondo un approccio multidisciplinare che coinvolga diversi soggetti e differenti professionalità a contatto con quella persona minorenni.

## → LA SEGNALAZIONE E L'IDENTIFICAZIONE

Allorquando un minore straniero non accompagnato viene rintracciato sul territorio nazionale l'Autorità di Pubblica Sicurezza deve immediatamente segnalare la presenza alle autorità competenti ovvero:

- a) al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Tribunale per i Minorenni, per l'apertura della tutela, della nomina del tutore e la ratifica delle misure di accoglienza;
- b) alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Le autorità di pubblica sicurezza devono altresì accompagnare il minore, in accordo con il servizio sociale del Comune di ritrovamento, presso un luogo sicuro quale una struttura di accoglienza (comunità), governativa o in mancanza gestita in convenzione con il Comune, per l'immediata assistenza umanitaria. Successivamente il responsabile della struttura (che, fino alla nomina del tutore, esercita i poteri/doveri tutelari) accompagna il minore presso la Questura o il Commissariato di polizia per le procedure di identificazione che devono svolgersi con l'assistenza di un mediatore culturale e comprendono il fotosegnalamento e il rilevamento delle impronte digitali. Alla persona così identificata viene assegnato un Codice Unico Identificativo (CUI).

In mancanza di documenti anagrafici, nel caso di dubbi circa l'età dichiarata la Procura della Repubblica per i Minorenni può disporre l'accertamento tramite esami socio-sanitari, condotti da professionisti adeguatamente formati, in equipe multidisciplinare. Si tratta di una procedura assistita da garanzie di informazione, assistenza del tutore, presenza di un mediatore culturale e con possibilità di assistenza anche legale; all'esito il Tribunale per i minorenni adotta un provvedimento di attribuzione dell'età, che può essere impugnato con reclamo in Corte di Appello. Nel corso della procedura e in caso di dubbio anche all'esito la persona è considerata e trattata a tutti gli effetti come minorenni.

## → IL PERCORSO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI

I servizi sociali competenti (cioè quelli del Comune ove il minore è stato trovato) devono provvedere a collocare il MSNA in una struttura di accoglienza riservata a persone di età minore e gestita da personale qualificato, garantendo fin da subito l'assistenza sanitaria e psicologica. La legge stabilisce che inizialmente il MSNA sia collocato in strutture di prima accoglienza per il tempo necessario per le procedure di identificazione, per ricevere le informazioni sui suoi diritti e per effettuare i colloqui conoscitivi e sociale/psicologico utili per valutare opportunità e possibilità di rimpatrio assistito ovvero delineare un progetto di integrazione o, nel caso di minori vittime di tratta, di protezione. Successivamente il MSNA viene trasferito – previa comunicazione al tutore – in una struttura di seconda accoglienza ove realizzare il progetto individuato. Di regola la prima accoglienza dovrebbe avvenire in strutture ministeriali e la seconda accoglienza in strutture predisposte dagli Enti Locali di concerto con il Ministero dell'Interno, nell'ambito del SAI (*Sistema di Accoglienza e Integrazione*, nuova denominazione del SIPROIMI, diffuso su tutto il territorio italiano, finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo e coordinato dal Servizio Centrale SAI. Nel caso di indisponibilità di posti nelle strutture ministeriali di prima accoglienza per minori o nel SAI per la seconda accoglienza, il collocamento in idonea struttura per minori deve essere assicurato dal Comune, che può coprire i costi attingendo al Fondo nazionale per l'accoglienza.

L'accoglienza dei MSNA nei centri di accoglienza SAI è possibile anche oltre i 18 anni e fino ai 21 in caso di prosieguo amministrativo e comunque per sei mesi dopo il compimento della maggiore età, anche in assenza di prosieguo amministrativo.

Qualora siano individuati sul territorio italiano parenti idonei a prendersi cura del MSNA, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in struttura di accoglienza, nel rispetto del diritto all'unità familiare.

La legge prevede anche che il MSNA possa essere affidato a una famiglia (o anche a una persona singola) e anzi indica tale opzione come preferibile rispetto al collocamento in comunità. Il percorso per accogliere in affidato un MSNA è quello previsto dalla L. 184/1983; quando vi è il consenso del tutore l'affidamento è disposto dai Servizi Sociali. Fin da subito dopo il rintraccio, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, il diritto alla salute del MSNA è garantito attraverso l'iscrizione al Servizio Sanitario Naziona-

le, che va richiesta a cura del responsabile della struttura di prima accoglienza o, in mancanza, del tutore non appena nominato.

Ai MSNA si applicano tutte le disposizioni previste dalla normativa per i minori italiani in materia di accesso ai servizi educativi, diritto all'istruzione (così come anche l'obbligo scolastico) e formazione, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno e anche se privi di documenti di identità. I MSNA titolari di permesso di soggiorno possono essere avviati al lavoro alle stesse condizioni dei minori italiani

L'art. 13 della L. 47/17 prevede la possibilità del cosiddetto “proseguo amministrativo” e cioè la prosecuzione dell'affidamento ai servizi sociali fino al ventesimo anno di età nel caso in cui al compimento della maggiore età il MSNA necessiti di un supporto prolungato per consentire il buon esito del percorso di inserimento già avviato e finalizzato all'autonomia; la richiesta va presentata alla Procura minorile o al Tribunale per i Minorenni prima del compimento dei diciotto anni.

## → LA FIGURA DEL TUTORE VOLONTARIO

La legge 7 aprile 2017, n. 47 sulle *“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”* ha istituito la figura dei tutori volontari, privati cittadini disponibili a esercitare la rappresentanza legale di un minore straniero arrivato in Italia senza adulti di riferimento. L'art. 11 L. 47/2017 (così come modificato dal d.lgs nr. 220/2017) prevede che:

*“presso ogni Tribunale per i Minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle”.* L'articolo prosegue precisando che *“si applicano le disposizioni titolo X, capo I del codice civile”.*

Si tratta delle norme del codice civile sull'apertura della tutela che bisogna pertanto tenere presenti per lo svolgimento della funzione di tutore volontario; tra queste, l'art. 343 cc precisa che: *“Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni”.*

Le mansioni che il tutore è chiamato a svolgere sono quindi collegate al compito di rappresentanza legale e rappresentanza degli interessi del minore. Per rappresentanza legale si intende il compimento degli atti civili necessari all'esercizio e soddisfacimento dei diritti e del superiore interesse del minore (es. iscrizioni, moduli, autorizzazioni, nomina di un difensore del minore quando necessario). Per rappresentanza degli interessi del minore quello di garantire l'accesso del minore ai diritti senza alcuna discriminazione, proteggere e promuoverne il superiore interesse, promuovere lo sviluppo della personalità del minore.

La nomina del tutore avviene con un decreto del Presidente del Tribunale per i minorenni (o di un Giudice Delegato); il tutore assume le funzioni con formale giuramento, di cui è bene conservare copia del verbale unitamente all'atto di nomina. Il tutore è tenuto a relazionare al Tribunale per i minorenni regolarmente ogni sei mesi e ogni qualvolta ne rilevi la necessità e urgenza.

Per tutti gli atti di ordinaria amministrazione, il tutore procede in autonomia mentre per atti di straordinaria amministrazione dovrà chiedere l'auto-

rizzazione al Tribunale per i Minorenni (ad es. per interventi sulla salute per i quali il minore e il tutore non siano d'accordo, per riscuotere somme per conto del minore a titolo di risarcimento a causa di un incidente).

L'attività del tutore ha carattere gratuito e ad oggi non è ancora riconosciuto il diritto a permessi di lavoro.

È importante rammentare che non potranno essere nominati tutori coloro che abbiano interessi in contrasto anche potenziale con quelli del minore, inclusi i legali rappresentanti della struttura di accoglienza e coloro che vi prestano anche gratuitamente la propria attività.

Il tutore volontario di regola non convive con il MSNA; nel caso di affido familiare del MSNA non è necessariamente l'affidatario.

### LE RESPONSABILITÀ DEL TUTORE

Le responsabilità del tutore sono connesse ai compiti di rappresentanza del minore straniero non accompagnato e di rappresentanza e cura dei suoi interessi.

Una volta perfezionata la nomina è importante entrare al più presto in contatto con la struttura dove il minore è accolto per concordare l'incontro con gli operatori della struttura e con il minore. Stabilito il primo contatto, sarà possibile iniziare a comprendere quali siano i bisogni del minore medesimo e, in accordo con lo stesso e con gli altri soggetti deputati alla protezione, in che modo agire per garantire i suoi diritti ed interessi.

Egli dovrà assicurare che sia garantito alla persona di minore età l'accesso ai diritti senza alcuna discriminazione; promuovere il benessere psicofisico della persona di minore età; seguire i percorsi di educazione e integrazione, verificando che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni; vigilare sulle condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione; amministrare l'eventuale patrimonio della persona di minore età.

Egli si trova inoltre a svolgere dei compiti strettamente connessi alla condizione di straniero del minore e in particolare curare che gli sia garantito un permesso di soggiorno. Se già nominato, dovrà partecipare alla fase di identificazione del minore e dare supporto durante l'eventuale accertamento dell'età. Successivamente il tutore volontario dovrà affiancare e supportare il minore nella presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per minore età e/o per la formalizzazione della domanda di Protezione Inter-

nazionale e nella richiesta di un programma specifico per i minori vittime di tratta, valutando insieme agli operatori e al ragazzo stesso il percorso legale più idoneo da intraprendere (si pensi alla scelta in merito alla richiesta di protezione internazionale, di prosieguo amministrativo, etc.).

Per legge il tutore è chiamato a presenziare all'audizione presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Egli ha il dovere di valutare l'opportunità di impugnare provvedimenti negativi per il MSNA e semmai assumere le iniziative giudiziarie del caso. In generale deve informare il minore che in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere assistito da un difensore di fiducia e può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato e, nel caso, è bene che il tutore valuti e decida insieme al ragazzo se avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia, come sceglierlo, ecc. In particolare nel caso di coinvolgimento del MSNA in un procedimento penale, come autore del reato o come vittima, il tutore, oltre che curare che possa beneficiare della miglior difesa, è anche personalmente e direttamente destinatario degli avvisi del procedimento e tenuto a presenziare alle udienze.

Qualora il MSNA sia privo del passaporto, il tutore deve curare che venga avviata al più presto la pratica presso il consolato del paese di appartenenza per il rilascio del documento che, salvo i casi di protezione internazionale, sarà necessario per la conversione del permesso di soggiorno al compimento dei 18 anni.

Il tutore richiede l'avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare; deve inoltre essere sentito per il rimpatrio assistito o volontario ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 47 del 2017. Egli deve fare richiesta applicazione del Regolamento UE Dublino III, sussistendone i presupposti e all'EASO per inserimento nell'elenco del minore (se appartenente alle nazionalità previste) al fine del ricollocamento negli Stati membri dell'UE.

Il tutore volontario svolge la rappresentanza legale per le procedure scolastico/formative. Richiede l'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 47 del 2017 e presta il consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari.

Monitora le scelte di accoglienza per il minore secondo le indicazioni dell'art. 12 della legge n. 47 del 2017 e sostiene il minore in tale percorso di accoglienza e nel periodo di transizione verso la maggiore età.

In generale il tutore deve vigilare affinché tutte le decisioni vengano prese nel superiore interesse del minore. Egli si assicura che il minore sia adeguatamente informato e partecipi attivamente alle decisioni che lo riguardano. Lavora in rete con tutti gli attori chiave, conoscendo e rispettando il ruolo e i compiti di ciascuno.

Il tutore è tenuto a trattare il minore con rispetto e dignità, tenendo un comportamento privo di pregiudizi e rispettoso dell'identità culturale del minore; lo incontra e sente con regolarità e comunica con lo stesso in maniera adeguata rispetto all'età e alla maturità ricorrendo se necessario al supporto di mediatori culturali.

Prima del compimento del diciottesimo anno di età del minore il tutore, insieme al minore e nel confronto con tutti gli operatori coinvolti nel progetto in atto, valuta ed eventualmente formalizza istanza di prosieguo amministrativo al Tribunale per i minorenni.

#### **IL TUTORE NON È RESPONSABILE**

Di provvedere all'accoglienza e al sostentamento del minore.

Di eventuali atti illeciti commessi dal minore verso terzi; va ricordato infatti che nel caso di reati la responsabilità penale è sempre personale e che anche la responsabilità civile per i danni eventualmente prodotti può sorgere solo in capo al tutore solo in caso di convivenza o di mancata vigilanza sul minore nel momento in cui è affidato alla sua sorveglianza.

#### **CESSAZIONE DELLA TUTELA VOLONTARIA**

La tutela volontaria cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato. Tuttavia, in ragione del fatto che attraverso questo istituto si vuole instaurare e diffondere un sistema incentrato sulla cura della persona, si auspica che anche dopo il compimento dei 18 anni proseguano i rapporti di affettività e supporto tra gli ex tutori e i ragazzi.

# Scheda sui permessi di soggiorno e protezione internazionale

a cura di dr.ssa Patrizia Comito

## **QUALI PERMESSI DI SOGGIORNO PER MSNA**

- il permesso di soggiorno è un documento amministrativo che consente il regolare soggiorno in Italia
- si richiede alla Questura del luogo di dimora o residenza
- ci sono diversi tipi di permesso di soggiorno: ad ogni motivo corrispondono specifiche condizioni per richiederlo, le attività consentite, i diritti esercitabili, la possibilità di rinnovarlo o convertirlo
- ogni permesso di soggiorno ha una scadenza (tranne il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo che è illimitato e va aggiornato) e occorre chiedere il rinnovo per lo stesso motivo o altro motivo («conversione»), se sussistono le condizioni di legge (alcuni permessi di soggiorno non sono rinnovabili)
- la mancanza di permesso di soggiorno espone gli adulti all'espulsione. Il minore di anni 18 non può essere espulso salvo che rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (art.13 co.1 d lgs 286/98). In questi casi il provvedimento è adottato, su richiesta del Questore, dal Tribunale dei Minorenni, a condizione che il provvedimento non comporti un rischio di danno grave per il minore

**Per conoscere la documentazione necessaria per ciascun permesso di soggiorno e quando la richiesta si presenta direttamente presso gli uffici immigrazione delle questure o tramite gli uffici postali abilitati: [https://www.portaleimmigrazione.it/PDS\\_Stranieri.aspx](https://www.portaleimmigrazione.it/PDS_Stranieri.aspx)**



## PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ (Art 28 DPR 394/99 e art.10 L. n.47/2017 – Circolari del Ministero dell’Interno del 24.3.2017 e del 28.8.2017)

È rilasciato dalla Questura al minore straniero non accompagnato, può essere rinnovato fino al compimento dei 18 anni. Lo può richiedere il minore, direttamente o attraverso il responsabile della struttura di accoglienza se non è ancora stato nominato il tutore (art 6 co.3 L.47/2017, anche prima della nomina del tutore. È rilasciato anche se il minore non ha immediata disponibilità del passaporto.

Il minore titolare di questo permesso di soggiorno può:

- chiedere la residenza nel luogo in cui ha la dimora abituale
- iscriversi gratuitamente al servizio sanitario nazionale e avere il medico di base
- frequentare corsi formativi, se è in età di obbligo scolastico è tenuto a frequentare il corrispondente corso di studi
- svolgere attività lavorativa nel rispetto dei limiti di età disposti dalla legge

» Al compimento della maggiore età è necessario convertire questo permesso di soggiorno.

## QUALI PERMESSI DI SOGGIORNO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ Conversione del motivo «minore età»

La domanda di conversione del permesso di soggiorno deve essere presentata alla Questura competente in base al domicilio/residenza del minore del compimento dei 18 anni o comunque entro i 60 giorni successivi. È **necessario il passaporto** o, temporaneamente, un’attestazione di nazionalità rilasciata dal Consolato o Ambasciata del Paese d’origine del minore.

Possono presentarsi tre distinte ipotesi:

### I Ipotesi

Il minore che ha compiuto i 18 anni si trova in Italia da non meno di 3 anni e ha aderito ad un progetto educativo per non meno di 2 anni (progetto gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro art 52 DPR 394/99) può convertire il permesso di soggiorno per “minore età” in:

- motivi di studio se è in corso un’attività formativa
- motivi di lavoro subordinato o autonomo se ha un contratto di lavoro o un’attività lavorativa autonoma
- motivi di “attesa occupazione” se è disoccupato e iscritto alle liste del centro per l’impiego
- “cure mediche” se versa in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie

Per la richiesta di uno di questi motivi occorre produrre in Questura:

- l’istanza del ragazzo di conversione del permesso di soggiorno,
- la prova che dimostra che è giunto in Italia da non meno 3 anni e ha seguito il progetto educativo per non meno di 2 anni,
- la disponibilità di un alloggio
- e, a seconda del tipo di permesso di soggiorno richiesto, la documentazione del corso di studio, il contratto di lavoro, l’attività di lavoro autonomo, l’iscrizione al centro per l’impiego se disoccupato, idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

### II Ipotesi

Il minore che ha compiuto i 18 anni si trova in Italia da meno di 3 anni ed è stato affidato o sottoposto a tutela, può convertire il permesso di soggiorno per “minore età” in:

- motivi di studio se è in corso un’attività formativa
- motivi di lavoro subordinato o autonomo se ha un contratto di lavoro o un’attività lavorativa autonoma

- motivi di “attesa occupazione” se è disoccupato e iscritto alle liste del centro per l’impiego
- “cure mediche” se versa in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie.

**In questa ipotesi è obbligatorio chiedere il parere da Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione** – Il mancato parere non può legittimare il rifiuto del soggiorno (art.32 co.1-bis d lgs 286/98), occorre documentare in Questura l’avvenuta richiesta.

**La richiesta di parere:** si inoltra attraverso le credenziali del SIM (Sistema Informativo Minori) o la compilazione e inoltro della scheda Im 6.6 (scheda G) <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Pagine/Attivita-e-servizi.aspx>.

L’inoltro è fatto dal servizio sociale, se è fatto dal tutore il servizio deve essere informato. Si alleggeranno i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni (affidamento e nomina del tutore) e la documentazione che dimostra il percorso educativo realizzato e quanto farà dopo i 18 anni. Per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in uno dei sopracitati motivi occorre produrre in Questura:

- l’istanza del ragazzo di conversione del permesso di soggiorno,
- la richiesta di parere alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche sociali. Se è stato rilasciato si produce il relativo parere,
- la disponibilità di un alloggio
- e, in base al tipo di permesso di soggiorno richiesto la documentazione del corso di studio, il contratto di lavoro, l’attività di lavoro autonomo, l’iscrizione al centro per l’impiego se disoccupato, idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza

### III Ipotesi

Il Tribunale per i Minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l’affidamento ai servizi sociali, **comunque non oltre il ventunesimo anno di età quando il msna, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimen-**

**to sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all’autonomia. (art.13 co.2 L.n. 47/2017).**

La richiesta di prosieguo amministrativo deve essere presentata **prima del compimento del diciottesimo anno di età**. Con il decreto del Tribunale per i Minorenni si chiede in Questura la conversione del permesso di soggiorno per “minore età” in **“motivi di affidamento”**.

Al termine del prosieguo amministrativo il permesso di soggiorno per motivi di affidamento potrà essere convertito in:

- motivi di studio se è in corso un’attività formativa
- motivi di lavoro subordinato o autonomo se ha un contratto di lavoro o un’attività lavorativa autonoma
- motivi di “attesa occupazione” se è disoccupato e iscritto alle liste del centro per l’impiego
- “cure mediche” se versa in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie.

### PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI (Art. art.10 L. n.47/2017)

Il minore straniero non accompagnato può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia se:

- A)** è minore di 14 anni ed è affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano e con lo stesso convivente
- B)** è un minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto a tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di italiano con lo stesso convivente

Il minore titolare di questo permesso di soggiorno può:

- chiedere la residenza
- iscriversi gratuitamente al servizio sanitario nazionale e avere il medico di base
- frequentare corsi formativi, se è in età di obbligo scolastico è tenuto a frequentare il corrispondente corso di studi
- svolgere attività lavorativa nel rispetto dei limiti di età disposti dalla legge

Al compimento della maggiore età potrà convertire il permesso di soggiorno in motivi di lavoro, di studio, di “attesa occupazione”, di “cure mediche” per gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie documentando le relative condizioni.

### **PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (Art 19 co.2 lett d-bis d lgs 286/98)**

Non è consentita l'espulsione degli stranieri che versano in **gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le gravi condizioni debitamente certificate.

Il permesso di soggiorno è valido solo nel territorio nazionale, consente l'iscrizione al servizio sanitario nazionale è **convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**.

### **PERMESSO DI SOGGIORNO PER “CASI SPECIALI” (Ex art 18 D.Lgs 286/98 e succ mod.)**

È un tipo di permesso di soggiorno speciale, rilasciato a minori e adulti solo in presenza di queste condizioni:

- **si trovano in uno stato di soggezione continuativa, costrette/i a prestazioni lavorative, sessuali o all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento**
- **riescono a sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e si trovino quindi in pericolo per la loro incolumità**
- **partecipano ad un Programma Unico di Assistenza ed integrazione sociale.**

**Vi sono enti specializzati in grado di rilevare gli indicatori si sfrutta-**

**mento e abilitati a gestire i programmi unici di assistenza e integrazione sociale. Deve essere garantita la sicurezza e protezione della vittima.**

Nel caso di minori particolare tutela deve essere garantita, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (art. 17 L. 47/2017).

Il permesso di soggiorno dura sei mesi, rinnovabile per un anno o per la durata del programma e consente:

- chiedere la residenza nel luogo in cui ha la dimora abituale
- iscriversi gratuitamente al servizio sanitario nazionale e avere il medico di base
- frequentare corsi formativi, se è in età di obbligo scolastico è tenuto a frequentare il corrispondente corso di studi
- svolgere attività lavorativa nel rispetto dei limiti di età disposti dalla legge
- può essere convertito in motivi di lavoro, studio, “attesa occupazione” a conclusione del programma

## DEFINIZIONE TRAFFICKING OF HUMAN BEINGS

### La tratta di persone

—  
**Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini. Conferenza di Palermo (2000)**

#### — **Tipi di azione:**

**il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'ospitare o accogliere persone.**

#### — **Con quali mezzi:**

**tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra.**

#### — **Per quale scopo:**

**lo sfruttamento della vittima che comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.**

**Il consenso di una vittima minorenne è sempre irrilevante.**

## IL MSNA NEL CIRCUITO PENALE

La condanna per alcuni reati potrebbe ostacolare il rilascio di un permesso di soggiorno anche nel caso di msna. Il d. lgs 286/98 prevede che non possa essere rilasciato o rinnovato un permesso di soggiorno al cittadino straniero che sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per alcuni tipi di reati, tra cui i reati inerenti gli stupefacenti e tutti i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. (ad esempio il furto aggravato, la rapina, l'estorsione ecc.) (reati cd "ostativi" art. 4 co.3 e 5 co.5 d lgs 286/98).

Non rientrano la sentenza di non luogo a procedere (ad esempio per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto) o la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della Messa alla Prova.

## Permesso di soggiorno per "casi speciali" (Art 18 co.6 d lgs 286/98)

Questo permesso di soggiorno può essere rilasciato "all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni, allo **straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale**".

Secondo l'interpretazione prevalente, tale norma può essere applicata anche in caso di misure alternative alla detenzione o di messa alla prova.

## I passaporti

Il passaporto è rilasciato e rinnovato dal Consolato del proprio Paese. Se il msna ne è sprovvisto può comunque avere il permesso di soggiorno durante la minore età. Dal compimento della maggiore età sarà un documento necessario non solo per la sua identificazione ma anche per i successivi permessi di soggiorno, salvo che rientri nella protezione internazionale o che non abbia alcuna cittadinanza e quindi chieda l'accertamento dello status di apolide.

È importante che già durante la minore età il msna sia accompagnato presso il Consolato per l'attivazione della procedura di rilascio del pas-

saporto e recuperi la documentazione utile a tal fine. Il certificato di nascita è solitamente richiesto da tutti i Consolati. In attesa di avere il passaporto può farsi rilasciare dal Consolato un'attestazione di nazionalità. Qualora abbia esperito ogni tentativo per ottenere il passaporto e non gli venga rilasciato può richiedere alla Questura il rilascio di un "titolo di viaggio" per stranieri, allegando tutta la documentazione in suo possesso per dimostrare di non poter ottenere il passaporto. Il titolo di viaggio può essere considerato un "documento equipollente" il passaporto (circolare MAE n. 48 del 31.10.1961). In caso di mancato rilascio del titolo di viaggio il cittadino straniero può presentare ricorso al TAR.

## LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

### Status di Rifugiato – Status di Protezione Sussidiaria

#### Le norme

##### → **D.Lgs n. 251 del 19/11/2007 (QUALIFICHE)**

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. E successive modifiche

##### → **D. Lgs n.25 del 28/012008 (PROCEDURE)**

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. E successive modifiche

##### → **D.Lgs n 142 del18/08/2015 (ACCOGLIENZA)**

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme minime dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e successive modifiche

#### Linee Guida utili

**Linee Guida di UNHCR** sulla Protezione Internazionale: Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati. **Decreto Ministero della salute 3 aprile 2017 – “Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale”**. Forniscono indicatori per la rilevazione di possibili traumi, individuano i soggetti qualificati ad intervenire e le modalità, danno indicazioni in merito alle certificazioni medico-legali. Tratta – Linee Guida Ministero dell’Interno “l’identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral”.

#### Le definizioni

##### Status di rifugiato

(Art.2 co.1 lett.e,f d.lgs 251/2007)

Viene riconosciuto al cittadino straniero il quale, per il **timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Lo status di rifugiato è universalmente regolato dalla **Convenzione di Ginevra**, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, (ratificata in Italia con l. n. 722/1954), e **modificata dal Protocollo di New York** del 31 gennaio 1967, (ratificato in Italia con l.n.95/1970).

##### Status di protezione sussidiaria

(Art 2 co1 lett.g,h d lgs 251/2007)

Viene riconosciuto al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono **fondati motivi** di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso

di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un **rischio effettivo di subire un grave danno** come definito dal d lgs 251/2007 e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese.

Sono considerati danni gravi (art 14 d lgs 251/2007):

- A)** la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- B)** la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- C)** a minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

### POSSIBILI MOTIVI DI PERSECUZIONE NEL CASO DI MINORI

—  
**“Razza, nazionalità, etnia”:**

es. politiche che negano il diritto ad una cittadinanza o alla registrazione alla nascita ai minori di una determinata razza o etnia, o il diritto all'istruzione o ai servizi sanitari ai minori di un determinato gruppo etnico. Anche attacchi sistematici contro ragazze appartenenti a minoranze etniche.

—  
**“Religione”:**

le sue credenze religiose o il rifiuto di abbracciarle possono esporlo al rischio di persecuzione. Può essere sufficiente che sia semplicemente percepito come sostenitore di un determinato credo o come membro di una setta o gruppo religioso, per via, ad esempio, della fede dei suoi genitori.

—  
**“Particolare gruppo sociale”:**

l'età e altre caratteristiche possono dare origine a gruppi quali i “minori abbandonati” i “minori disabili”, gli “orfani”, i “minori LGBT”.

Minori vittime di matrimoni precoci, vittime di tratta, ex bambini soldato. Bambini/ragazzi di strada considerati dalla società come degli emarginati sociali; minori affetti da Hiv/Aids, compresi coloro che sono sieropositivi e che hanno un genitore o un altro parente sieropositivo. Minori individuati come gruppo target a fini di reclutamento o impiego nelle forze o gruppi armati.

—  
**“Opinione politica”:**

possono essere politicamente attivi e avere determinate opinioni, e che per questo possono temere di essere perseguitati. I punti di vista e le opinioni degli adulti, come i genitori, possono essere attribuiti ai figli da parte delle autorità o di soggetti non statali, anche nel caso in cui un minore non sia in grado di esporre le opinioni politiche o le attività del genitore. Spesso, l'opinione politica (attribuita) e la religione coincidono nelle richieste di asilo dei minori.

### ALCUNE ATTENZIONI NEL CASO DI MINORI

—  
La percezione della persecuzione è diversa rispetto a quella dell'adulto, ad es. per l'im maturità, la vulnerabilità, per meccanismi di sopportazione non elaborati.

—  
Oltre all'età occorre valutare altre caratteristiche legate all'identità ed alla situazione socio-economica del minore, come il contesto familiare, la classe, la casta, la salute, l'istruzione.

—  
La violazione dei diritti fondamentali include quelli specifici dell'infanzia.

—  
Il danno psicologico può essere un fattore particolarmente rilevante da considerare. Ricordi di eventi traumatici possono permanere in loro esponendoli ad un maggiore rischio di danni futuri.

—  
Un danno inflitto a membri della famiglia può creare in loro un fondato timore.

—  
Vi sono motivi di persecuzione specifici per i minori es. bambini soldato, tratta di minori e lavoro, violenze/abusi, MGF.

## Le procedure/competenze

### A. La questura

Riceve e formalizza la domanda di protezione internazionale (Modello C3):

- identifica la persona ed effettua il fotosegnalamento
- verifica la competenza dell'Italia ed eventualmente attiva l'Unità Dublino per individuare lo Stato competente.  
Nel caso di minore si deve valutare il suo superiore interesse
- verifica se vi siano precedenti e pendenze penali
- istruita la domanda inoltra alla Commissione Territoriale
- rilascia il permesso di soggiorno per "richiesta asilo"



—  
Sono considerati soggetti "vulnerabili" (art.2 co.1 lett h-bis d. lgs 25/2008) e questo attiva una serie di attenzioni dall'accoglienza, all'assistenza, alle varie fasi della procedura.

—  
La domanda di protezione internazionale può essere presentata direttamente dal minore o dal tutore (art 6 co.3 d. lgs 25/2008).

—  
È fornita ogni necessaria assistenza nella presentazione della domanda (art 19 co1 d. lgs 25/2008).

—  
È garantita l'assistenza del tutore in ogni fase della procedura (art 19 co1 d. lgs 25/2008).

—  
Se la domanda è presentata prima della nomina, una volta nominato il tutore prende immediato contatto con il minore e con la Questura per la conferma della domanda e per dare corso alla procedura.

## B. La commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

Esamina e decide nel merito le domande di protezione internazionale:

- è composta da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani dell'UNHCR e due funzionari amministrativi con compiti istruttori
- l'esame avviene attraverso un colloquio individuale del funzionario amministrativo
- la valutazione avviene in forma collegiale
- la decisione viene presa con decreto

### AUDIZIONE E VALUTAZIONE IN COMMISSIONE

L'**audizione** avviene dinanzi ad un solo componente salvo espressa richiesta o valutazione del presidente. Si acquisisce la documentazione personale, eventuali relazioni psico/sociali e certificazioni mediche, documentazione a supporto della domanda. È garantita la riservatezza, steso un verbale che viene consegnato salvo esigenze di protezione concordate. La struttura del colloquio prevede una fase di rilevazione dati e breve anamnesi e una narrazione libera (se la persona è in grado di sostenerla) con conseguenti domande di specifica.

**L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente. Al fine della valutazione si considerano alcuni indicatori:**

- ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda
- gli elementi in possesso sono stati portati e idonea motivazione di quelli non prodotti
- dichiarazioni coerenti (coerenza interna ed esterna)
- dai riscontri in generale è considerato attendibile.  
Per l'attendibilità di un minore si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale
- tempestività della presentazione della domanda

**Si considerano eventuali specifiche vulnerabilità:**

- possibili traumi/violenze subite
- possibile tratta ai fini di sfruttamento sessuale
- condizioni di salute fisica e psicologica

Le specifiche vulnerabilità vanno documentate; la Commissione può:

- dare un tempo per produrre relazioni e certificazioni
- dare un tempo e, con il consenso del richiedente, attivare un referral presso un centro anti-tratta che si occupa anche di minori per approfondire in altro contesto la situazione e verificare la possibilità di inserimento in un percorso di protezione (se non è stato fatto prima dell'audizione)
- dare un tempo e attivare un accertamento sulla condizione psicologica o psichiatrica (se non è stato fatto prima dell'audizione)

La Commissione può omettere l'audizione se ha elementi sufficienti forniti dal richiedente ex art. 3 d lgs 251/2007, per riconoscere lo status di rifugiato. L'audizione può essere omessa anche se certificazioni mediche di una struttura pubblica o di medico convenzionato con SSN, affermino l'incapacità o l'impossibilità di sostenere il colloquio personale.



—  
**Il minore partecipa al colloquio personale (con garanzie di cui art 13 co.3 d. lgs 25/2008) ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale.**

—  
**Il colloquio del minore avviene dinanzi a un funzionario della Commissione con specifica competenza, alla presenza del tutore, di eventuale personale assistenziale di sostegno (psicologi, educatori, assistenti sociali, ...), dell'eventuale avvocato (art. 13 co.3 e art 16 co.1), dell'interprete.**

—  
**Se vi sono giustificati motivi può essere disposto un nuovo ascolto del minore nel suo interesse, senza il tutore, considerato il suo grado di maturità e sviluppo.**

—  
**Se necessario la Commissione può consultare esperti su aspetti particolari come quelli di ordine sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori.**

—  
**La Commissione, sulla base degli elementi forniti dal richiedente, può disporre, previo consenso del richiedente, visite mediche dirette ad accertare gli esiti di persecuzioni o danni gravi subiti effettuate secondo le linee guida del Ministero della salute di cui all'art. 27, co. 1-bis, del d.lgs n.251/2007.**



## LE DECISIONI E I TIPI DI PERMESSI DI SOGGIORNO

### Dall'avvio della procedura e fino alla decisione della commissione: permesso di soggiorno per "richiesta asilo"

Questo permesso di soggiorno ha la durata di 6 mesi ed è rinnovabile in attesa della decisione della Commissione Territoriale.

Il titolare di questo permesso di soggiorno può:

- chiedere la residenza nel luogo in cui ha la dimora abituale
- iscriversi gratuitamente al servizio sanitario nazionale e avere il medico di base
- frequentare corsi formativi, se è in età di obbligo scolastico è tenuto a frequentare il corrispondente corso di studi
- trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, potrà svolgere attività lavorativa se in età di lavoro. Non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro

## RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

### Permesso di soggiorno per status rifugiato (Art. 23 d.lgs 251/2007)

Ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile (salvo cessazione dello status) Il Titolo di Viaggio (da richiedere alla questura) sostituisce il passaporto del Paese di origine.

Lo status e il conseguente permesso di soggiorno consentono:

- chiedere la residenza nel luogo in cui ha la dimora abituale
- iscriversi gratuitamente al servizio sanitario nazionale e avere il medico di base
- frequentare corsi formativi, se è in età di obbligo scolastico è tenuto a frequentare il corrispondente corso di studi
- svolgere attività lavorativa nel rispetto dei limiti di età disposti dalla legge
- l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado
- dopo cinque anni di soggiorno regolare ininterrotto dalla data presentazione domanda può chiedere il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti
- dopo cinque anni di residenza può chiedere la cittadinanza italiana

## RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

### Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (Art. 23 d.lgs 251/2007)

Ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile (salvo cessazione). Se il titolare è impossibilitato ad avere il passaporto può chiedere alla questura il Titolo di viaggio.

Lo status e il conseguente permesso di soggiorno consentono:

- chiedere la residenza nel luogo in cui ha la dimora abituale
- iscriversi gratuitamente al servizio sanitario nazionale e avere il medico di base
- frequentare corsi formativi, se è in età di obbligo scolastico è tenuto a frequentare il corrispondente corso di studi
- svolgere attività lavorativa nel rispetto dei limiti di età disposti dalla legge
- l'ingresso ed il soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado
- dopo cinque anni di soggiorno regolare ininterrotto dalla data presentazione domanda può chiedere il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti

È possibile convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (sussistendone i requisiti), previa rinuncia dello status di protezione sussidiaria.

## RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE “SPECIALE” (Art. 33, co. 3, d.lgs. n. 25/08)

la Commissione Territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale **se rigetta la domanda di protezione internazionale ma non si possa rimpatriare lo straniero perché:**

- potrebbe essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero potrebbe rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione
- vi sono fondati motivi di ritenere che **rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi internazionali. Si valutano anche i legami familiari effettivi sul territorio italiano, il suo effettivo inserimento sociale, il lavoro**

## PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE “SPECIALE” (Art.32 d.lgs 25/2008)

Ha la durata di due anni e può essere ulteriormente rinnovato. Il titolare di questo permesso di soggiorno può:

- chiedere la residenza nel luogo in cui ha la dimora abituale
- iscriversi gratuitamente al servizio sanitario nazionale e avere il medico di base
- frequentare corsi formativi, se è in età di obbligo scolastico è tenuto a frequentare il corrispondente corso di studi
- svolgere attività lavorativa nel rispetto dei limiti di età disposti dalla legge
- convertire successivamente il permesso di soggiorno in motivi di lavoro

**Nei casi in cui al msna non sia riconosciuta la protezione internazionale, se è ancora minore di anni 18 può essere richiesto in Questura il permesso di soggiorno per “minore età”.**

## LA VOCE DEI TUTORI VOLONTARI PER MSNA

a cura di Terrenuove

**PREMESSA:** *In questo contributo riportiamo spunti di riflessione emersi dagli incontri di comunità di pratiche con le tutrici e i tutori volontari per minori stranieri non accompagnati (MSNA).*

*Riflessioni che nascono dall'esperienza di tutori e tutrici che si sono sperimentati sul campo in questa prima fase che potremmo dire “pionceristica”.*

*Come spesso accade, i “pionieri” aprono nuove strade: nuove possibilità di interpretare il ruolo di tutore, di affrontare le difficoltà, di facilitare l'inserimento sociale dei minori stranieri che si hanno in carico pur all'interno della cornice normativa di riferimento.*

*In tal senso le riflessioni che riportiamo pensiamo possano essere utili sia alle tutrici e ai tutori volontari nominati che già hanno in carico minori stranieri, sia ai futuri aspiranti tutori e tutrici che desiderano sperimentarsi in questo ruolo.*

### → LE COMUNITÀ DI PRATICHE<sup>1</sup> PER I TUTORI

Le comunità di pratiche organizzate da Terrenuove si collocano all'interno del progetto FAMI “Di Tu. Diritti da tutelare” promosso da città metropoli-

1. Nel testo che segue useremo il termine “tutore” per indicare sia le tutrici che i tutori volontari per MSNA

tana di Milano. Sono incontri periodici, a cadenza mensile, iniziati nel mese di maggio 2019, finalizzati a condividere buone prassi e soluzioni operative per fronteggiare le difficoltà emotive e relazionali che i tutori possono incontrare nello svolgimento del loro ruolo.

**Obiettivi di lavoro condivisi con i tutori:**

- ‘curare’ la relazione con i minori, attraverso l’analisi di casi portati dai partecipanti;
- rendere più chiara, attraverso la pratica, sia la definizione di ruolo dei tutori che le relazioni con le istituzioni connesse sul territorio (Servizi Sociali, operatori delle strutture di accoglienza)
- favorire e rendere possibile il lavoro di rete nei contesti reali in cui il tutore opera.

Obiettivi che rispecchiano i molteplici compiti assegnati al tutore volontario e che fanno emergere una figura composita, multiforme che unitamente ad un alto livello di motivazione deve avere una certa disponibilità di tempo e possedere una serie di competenze e conoscenze in diversi ambiti: legislativo, relazionale, contestuale (tra cui la conoscenza dei diversi servizi che si occupano di MSNA), interculturale. Tutori che spesso devono fronteggiare questioni complesse, incerte che possono far dubitare delle scelte operate anche a fronte di chiare e corrette procedure da seguire.

### → ALCUNE DIFFERENZE TERRITORIALI DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA DEI MSNA

Negli incontri di comunità di pratiche abbiamo incontrato tutori provenienti da diverse province lombarde: Milano, Lodi, Monza, Pavia, Lecco, Brescia, Bergamo, Cremona. Fin dai primi incontri sono emerse diverse impostazioni del sistema di accoglienza dei minori stranieri a seconda della provincia considerata con ripercussioni dirette sullo svolgimento del ruolo di tutore. Attraverso l’esperienza dei tutori abbiamo constatato che in diverse province manca o è carente un lavoro di rete integrato per l’accompagnamento dei minori stranieri per diverse ragioni: in alcuni casi per mancanza di risorse con sovraccarico di lavoro su alcune figure professionali, come gli/le assistenti sociali, in altri casi per ragioni di natura politica gli operatori dei servizi pubblici sono tenuti a dare priorità ad altre situazioni di difficoltà, rispetto a quelle relative all’accoglienza e all’inserimento sociale dei MSNA.

In altre province, come ad esempio Milano e Cremona, la rete di accoglienza per minori stranieri esiste e funziona da anni.

Nel caso in cui manca la rete di servizi il tutore, come abbiamo più volte constatato, ha il compito aggiuntivo di attivare, per quanto possibile, le risorse del territorio, gli enti pubblici e del privato sociale per avere un sostegno nel portare avanti i compiti di competenza e anche per non rimanere “solo” ad accompagnare minori “soli”.

Quando invece la rete esiste ed è consolidata il tutore deve avere la capacità di interfacciarsi in modo funzionale e collaborativo con gli altri servizi e, cosa non trascurabile, reciprocamente i servizi dovranno fare altrettanto con il tutore.

Gran parte delle tematiche proposte dai tutori negli incontri di comunità di pratiche riguardano infatti il rapporto, spesso difficile, con operatori delle strutture che ospitano i MSNA e con operatori dei servizi pubblici (assistenti sociali, educatori professionali, psicologi, ecc.). In alcuni casi le difficoltà sono relative alla carenza del sistema di accoglienza, in altri casi le difficoltà nascono dal mancato riconoscimento del proprio ruolo, o dalla sovrapposizione di compiti inerenti al proprio ruolo. Non va dimenticato che la figura del tutore è nata di recente e molte delle funzioni che è chiamato a svolgere sono state svolte, per anni, da altre figure professionali.

Molti tutori ritengono che la mancanza di riconoscimento del loro ruolo derivi in parte dal fatto che gli operatori e le operatrici dei servizi deputati all’accoglienza dei minori stranieri, a differenza loro, non hanno in genere avuto una formazione adeguata sull’avvento di questa nuova figura, per certi versi “imposta” dall’alto, per decreto legge! La loro proposta è quindi che anche gli operatori e le operatrici delle strutture di accoglienza e dei servizi sociali abbiano dei momenti formativi per riflettere sul ruolo del tutore e poi insieme trovare dei modi per integrarsi operativamente in una ottica di reciprocità e di sinergia complementare che permetta di utilizzare le risorse con una certa economia e funzionalità alleggerendo il carico di lavoro di ciascuno. Con le parole di un tutore: “non vogliamo imporci, ma proporci come risorsa”.

### → LA RELAZIONE CON IL MINORE NELLE ASPETTATIVE DEI TUTORI

L’aspettativa di molti tutori è che con il minore si instauri una relazione basata sulla stima, sul rispetto e sulla fiducia reciproca.

Nel merito sono emerse diverse riflessioni. Costruire un rapporto basato sulla fiducia reciproca richiede tempo e competenza, tanto più con adolescenti

particolari come i minori stranieri, spesso ambivalenti nell'affidarsi ad un mondo degli adulti, da cui si sono sentiti più volte traditi. Il tempo spesso scarseggia, tanto più per i minori che arrivano in Italia alle soglie dei 18 anni, momento in cui decade il mandato del tutore. Quando il tempo è sufficientemente lungo c'è da tenere presente che stiamo parlando di minori che provengono da altri contesti socio-culturali in cui i modi di stare in relazione possono differire, nei comportamenti e nei significati, da quelli del paese di immigrazione e soprattutto c'è da chiedersi che tipo di relazione desidera instaurare il minore con il tutore e viceversa. Non possiamo infatti negare che, in alcune situazioni, i minori stranieri non accompagnati instaurano rapporti di tipo strumentale con i diversi operatori che li accompagnano e in generale con la nostra società, come evidenziato anche da alcuni tutori, e questo atteggiamento può derivare dalle informazioni derivanti dal loro retroterra socio-culturale, da un mandato familiare, da strategie di sopravvivenza connesse a esperienze traumatiche che possono aver minato la fiducia negli altri, da affiliazioni in terra di immigrazione a gruppi di connazionali.

### → LA GENITORIALITÀ SOCIALE

Riflettere sul rapporto tra tutori e minori stranieri, ci ha permesso di affrontare e meglio chiarire nel tempo il concetto di “genitorialità sociale”, citato dalla legge Zampa, che in diversi casi ha suscitato incomprensioni e fraintendimenti tra tutori, ragazzo straniero, operatori e operatrici dei servizi pubblici e privati, anche perché a volte è confuso con pratiche quali l'affido e per alcuni tutori tende ad essere interpretato come l'esercizio di ruoli genitoriali tradizionali.

In effetti il concetto di “genitorialità sociale” di solito si riferisce a una genitorialità che si basa sulla capacità di allargare i propri confini familiari e accogliere come “figlio” un figlio nato da altri, come nell'affido, nelle adozioni, nelle famiglie ricomposte (Fruggeri, 2005). Il tutore non rientra in questa casistica, anche perché non ha la “responsabilità genitoriale” di mantenere il minore e di coabitare con esso (Di Pascale, Cuttitta, 2019).

Forse, come discusso con i tutori, è più opportuno parlare di una “genitorialità diffusa fondata sulle funzioni” (Fruggeri, 2005), piuttosto che sui ruoli genitoriali (padre, madre, mamma, papà). Dalle ricerche emerge che le principali “funzioni genitoriali” nei confronti di un minore sono: garantire cura, protezione e sostegno, insegnare il limite, sviluppare intersoggettività, aiutare a tener conto delle differenze che caratterizzano tutti i contesti inter-

personali e sociali, fornire una “base sicura” da cui sia possibile esplorare e partire verso altre mete e sperimentare la separazione in un contesto di protezione o “separazione in una rete sicura” (Fruggeri, 2005). Gran parte di queste funzioni, come più volte abbiamo constatato, vengono svolte dai tutori, oltre che da altre figure professionali impegnate nel lavoro con i minori stranieri.

Questo spostamento dai “ruoli” alle “funzioni genitoriali” pensiamo sia utile anche per questi ultimi, i minori stranieri non accompagnati, la maggior parte dei quali ha lasciato nella sua terra i propri affetti familiari, i propri genitori, verso cui sentono un misto di responsabilità e di lealtà.

### → RIFLESSIONI SUL RUOLO DEL TUTORE NELLA PRATICA

Con i tutori ci siamo chiesti come concepiscono oggi il loro ruolo alla luce della loro esperienza pratica. Ecco alcune riflessioni.

#### CREATIVITÀ E SOGGETTIVITÀ

Pur restando nella cornice normativa di riferimento, i tutori parlano di “creatività” nell'esercizio del loro ruolo. I momenti di condivisione con i minori stranieri sono vissuti anche attraverso situazioni che hanno beneficiato di una certa dose di creatività: organizzare una gita, visitare una mostra, partecipare a momenti di vita familiare, ecc. Questo significa che nel proprio ruolo di tutore ognuno mette la propria soggettività, ognuno costruisce nell'esperienza il proprio modo di fare ed essere tutore pur nella consapevolezza che alcuni funzioni di rappresentanza del minore sono imprescindibili.

#### PRESENZA LEGGERA AUTOREVOLE

Alcuni tutori si definiscono in questo modo: “presenza leggera autorevole”. Una presenza che prevede per ognuno una modalità di esserci, non in modo continuativo, ma nel momento del bisogno, attraverso incontri programmati per momenti formali e informali, contatti telefonici, e anche attraverso la visione dei report delle comunità relativi al progetto dei ragazzi. Presenza leggera significa essere accanto al minore anche nel caso in cui non parla in italiano, come una vicinanza discreta che svolge alcuni compiti a favore del minore stesso.

Il concetto di autorevolezza invece ha due fronti. Verso i minori stranieri assume anche una valenza transculturale, perché spesso i paesi di provenienza hanno radicato nella loro cultura il valore e il potere dei gruppi degli

anziani nei confronti dei gruppi dei giovani; l'età e l'esperienza di vita del tutore può rappresentare un continuum con quanto avviene nei paesi di provenienza del minore che si trasforma nel passaggio transculturale dagli anziani del gruppo d'origine alla società italiana. Verso i servizi istituzionali e di accoglienza del minore l'autorevolezza del tutore è correlata al riconoscimento del suo ruolo come presenza significativa nel percorso di inserimento sociale del minore a fianco degli altri operatori e operatrici professionali che se ne occupano. Aspetto che per il tutore si concretizza nel percepirsi come soggetto tra altri soggetti, nella circolarità e trasparenza di informazioni tra chi opera nella rete di cui fa parte, nella possibilità di essere coinvolto e partecipe nei momenti in cui si prendono decisioni per e con il minore e anche di poter lui stesso proporre quesiti, indicazioni, soluzioni alle difficoltà che il minore può incontrare.

### ANTENNA NELLA RETE

Un altro aspetto citato relativo al ruolo di tutore è il percepirsi come *un'antenna nella rete*, nel senso che il tutore può portare uno sguardo divergente rispetto agli operatori e alle operatrici professionali e così aprire nuove opzioni per leggere i comportamenti del minore e facilitare il loro percorso di inserimento sociale. Antenna della rete anche nel senso di vigilare "insieme agli altri operatori e operatrici della rete" che i diritti del minore siano tutelati e gli obiettivi del suo percorso siano portati avanti.

E ci ha colpito positivamente questo *"insicme agli altri operatori..."*. Abbiamo infatti constatato che alcune difficoltà connesse al lavoro di rete derivano dal fatto che il tutore deve svolgere al contempo due funzioni che appaiono dissonanti tra loro: collaborare con i servizi e vigilarne il funzionamento in rapporto ai MSNA, segnalando al TM eventuali inadempienze. Quindi un ruolo di controllo che può creare disparità e mancanza di fiducia reciproca, ma nel momento in cui il controllo viene inteso come una funzione della rete, intesa nel suo *insicme*, si ripristina la possibilità di costruire un "gruppo rete" sostanzialmente democratico (nel senso che ciascuno ha diritto di parola e di ascolto), collaborativo, focalizzato sull'obiettivo comune di promuovere il benessere dei minori stranieri che ha in carico (Ranci, Rondo, 2009; Ranci, 2016).

### ADULTO "PONTE" TRA I MSNA E LA SOCIETÀ ITALIANA

Un aspetto citato dai tutori è percepirsi come una figura "ponte" tra i minori stranieri e la società civile.

Nel nostro sistema di accoglienza dei MSNA esiste il rischio che si generino luoghi di incontro in cui i cittadini italiani, al di là di chi ha un ruolo professio-

nale, sono poco rappresentati. Anche per le difficoltà linguistiche, i minori stranieri tendono a frequentare solo i loro compagni di comunità, anch'essi stranieri, o comunque coetanei della stessa nazionalità con cui possono comunicare nella loro lingua. Gli stessi corsi di italiano sono frequentati da stranieri e spesso stranieri adulti. Viene quindi a mancare la possibilità di frequentare e confrontarsi con adulti e coetanei italiani, di sviluppare un dialogo interculturale.

In questa situazione diventa difficile avviare un processo di integrazione sociale e aumentano le probabilità per i minori stranieri di percepirsi separati dal nostro contesto sociale con il rischio di vere e proprie derive sociali: marginalità, devianza, isolamento.

Come un tutore racconta: "i minori che seguo ritengono che Milano è una città multietnica, nel senso che ci sono molti stranieri provenienti da culture differenti, a esclusione degli italiani, come dire che ci sono due gruppi che si escludono a priori: il gruppo degli stranieri, multietnico, e il gruppo degli italiani". Possiamo dire che spesso ai minori stranieri manca la possibilità di sviluppare un legame con il territorio, con la società civile in cui vivono ed è appunto in tale ambito che si possono sviluppare relazioni significative che promuovono l'integrazione sociale al di là del primo momento di accoglienza nelle strutture deputate.

I tutori che abbiamo incontrato hanno una particolare sensibilità a questo tema, tanto che si pongono come obiettivo di fondo il favorire l'interazione tra il minore e la società civile cercando di prevenire ghettizzazioni che possono instaurare nei minori esperienze di marginalità sociale. Numerosi a questo proposito sono gli esempi portati dai tutori, tra cui offrire la possibilità ai minori stranieri di frequentare la propria casa, i propri figli e conoscenti, di partecipare ad attività sportive e ricreative disponibili sul territorio e così iniziare a costruire relazioni con i coetanei italiani e anche con altre figure adulte.

Da questo punto di vista il tutore è quella figura "ponte" istituzionale che promuove i contatti tra il minore e la comunità locale, contatti da cui possono nascere legami importanti per il futuro del minore stesso nella nostra società. In questo senso la presenza del tutore nella rete offre la possibilità di riflettere, modificare, arricchire anche il nostro sistema di accoglienza: da un'accoglienza sviluppata, almeno fino ai 18 anni, quasi esclusivamente all'interno delle strutture e dei servizi preposti, ad una accoglienza più aperta al territorio, alla comunità locale e in senso più generale alla società.

## → L'AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

I tutori sottolineano il fatto che la loro esperienza pratica può essere utile anche per un aggiornamento legislativo, che ritengono necessario, e in tal senso evidenziano alcuni punti da correggere, soprattutto riguardo la modalità di assegnazione dell'incarico.

Anzitutto considerare la prossimità fisica e la temporalità dell'assegnazione dell'incarico. Una delle criticità segnalate dai tutori riguarda la distanza tra la residenza del tutore e quella del minore. L'obiettivo è quello di indicare al TM di individuare tutori vicini ai MSNA assegnando gli incarichi senza che passi troppo tempo dall'avvio del percorso di inserimento sociale del minore. E anche definire dei criteri di assegnazione che tengano conto di alcuni fattori che possono aiutare la costruzione della relazione tra minore e tutore considerando il background di entrambi, tenendo presente le differenze di genere e le implicazioni socio-culturali che le modellano. Ad esempio, per i minori prossimi alla maggiore età, la proposta è di valutare l'assegnazione di un tutore con competenze legali, ad esempio un avvocato, in quanto laddove il percorso con il tutore occupa poco tempo si concentrerà prevalentemente su aspetti burocratico-amministrativi.

Un modo per facilitare gli abbinamenti tra tutore e minore straniero si riferisce alla possibilità di conoscenza reciproca tra tutore e minore prima del giuramento, come è avvenuto per alcuni tutori a Cremona.

Un secondo suggerimento è di aggiornare la normativa relativa ai permessi di lavoro garantendo al tutore la possibilità di assentarsi dal lavoro in modo giustificato per svolgere il proprio ruolo.

Lo svolgimento dei compiti relativi al ruolo di tutore richiede infatti una notevole disponibilità di tempo; ad esempio quando si tratta di accompagnare un MSNA in questura o alla Commissione Territoriale, a volte si può restare impegnati una intera giornata! Sebbene le linee guida della legge Zampa prescrivono che il tutore volontario abbia un'adeguata disponibilità di tempo per l'espletamento delle sue funzioni, nel concreto per molti tutori emergono le difficoltà nel coniugare i compiti previsti dal loro ruolo (che raramente possono essere definiti in termini temporali al momento della nomina) con i propri impegni lavorativi. In tal senso, per i tutori che hanno anche una loro professione altra i permessi lavorativi diventano necessari per lo svolgimento del loro ruolo di tutore.

## → I BISOGNI FORMATIVI, DI SCAMBIO E CONFRONTO DEI TUTORI

I tutori sottolineano il bisogno di una formazione continua e di creare ambiti in cui si possono confrontare tra loro anche attraverso momenti di supervisione con esperti in materia.

Alcuni dei temi proposti per la formazione riguardano approfondimenti sui processi migratori dei minori stranieri, le differenze culturali, l'adolescenza, i processi di integrazione sociale e identitaria e i modi per facilitarli, gli aggiornamenti normativi.

Anche lo scambio tra tutori è avvertito come un bisogno da parte dei partecipanti: uno scambio di esperienze sia tra tutori dello stesso territorio sia con tutori di altre province.

In alcune realtà, come a Milano e Cremona, è stata costituita una rete tra tutori, creando associazioni, comitati, momenti di incontro, gruppi whatsapp. La rete tra tutori è utile per il sostegno reciproco, per un confronto di esperienze e uno scambio di informazioni, per la condivisione di buone prassi e di soluzioni adottate per risolvere i nodi critici.

## → DA TUTORE A FUTURO TUTORE: ALCUNI CONSIGLI...

In uno degli ultimi incontri di comunità di pratiche abbiamo chiesto ai tutori quali consigli e indicazioni darebbero ai futuri aspiranti tutori. Di seguito in sintesi riportiamo le parole di alcuni tutori alla luce della loro esperienza.

“Fare il tutore è un percorso complesso, formativo, di crescita personale, che richiede disponibilità ad imparare da tutti gli attori coinvolti, pazienza, “cuore” e tenacia. È un impegno serio, a volte faticoso e poco gratificante, ed è anche un'esperienza arricchente, di scambio (anche linguistico) in cui si dà e si prende!”

“Ogni minore che si incontra è un caso unico e quindi ogni percorso è differente dagli altri sia in termini relazionali che di impegno richiesto; per cui attenzione alle aspettative: per alcuni minori il tutore diventa un punto di riferimento significativo, con altri minori il rapporto si concretizza prevalentemente sul disbrigo delle pratiche burocratiche che lo riguardano.”

“La rete è necessaria e quando funziona è rassicurante per il tutore, non si sente solo! È comunque fondamentale che il tutore affermi il proprio ruolo all’interno della rete di servizi che a diverso titolo seguono il minore.”

“A volte gli aspetti burocratici e legali possono intimorire i nuovi tutori, così come l’idea che il tutore ha il compito di “salvare” il minore; in realtà il carico di lavoro per gli aspetti burocratici viene spesso distribuito tra gli operatori della rete e il tutore ha un ruolo di accompagnamento, di “essere a fianco” al minore nel suo percorso di inserimento sociale.”

“In alcuni casi il tutore rimane come riferimento per i ragazzi stranieri anche dopo i 18 anni senza alcuna rete di sostegno (per scadenza del mandato istituzionale degli altri attori); in questi casi è importante non rimanere soli attivando per quanto possibile i servizi del territorio e mettendosi in rete con altri tutori.”

### **→ ALCUNE RIFLESSIONI, NON CONCLUSIVE, PER ANDARE AVANTI...**

La figura del tutore volontario, introdotta dalla legge Zampa nel percorso di integrazione dei MSNA per certi versi diviene una presenza dirompente, avulsa rispetto agli altri attori e attrici in campo che hanno una professionalità specifica ed una esperienza protratta negli anni. È comprensibile come in una fase iniziale, “pionieristica” in cui il ruolo di tutore è nel suo sviluppo pratico e significativo, si generi all’interno della rete di accoglienza del minore una rimodulazione dei compiti e delle funzioni precedentemente svolte dagli operatori e operatrici dei servizi pubblici e privati.

Questo processo volto a una possibile integrazione operativa tra chi a diverso titolo si occupa del minore è in molti casi ancora in corso e non è indolore. In diverse situazioni ha generato situazioni conflittuali, connesse anche alla sovrapposizione di compiti e funzioni ancora in via di chiarimento.

Il rischio principale è che ciascuno vada per conto proprio, manifestando nel sistema di accoglienza una frammentazione che ripropone, rafforzandola, la frammentazione di esperienze che spesso caratterizza i minori stranieri non accompagnati, ostacolando al contempo un lavoro di costruzione di rete.

Nella nostra esperienza la rete, il lavoro di rete prevede un processo di costruzione di relazioni positive, contrattuali, di ascolto reciproco tra i diversi

soggetti coinvolti, prevede un processo di manutenzione della rete e di passaggio di informazioni e feedback in un clima di scambio attento, finalizzato a mettere in circolo le diverse posizioni, riformulare le problematiche emergenti, tenendo conto dei diversi approcci, ricercare significati degli eventi, tradurre in interventi operativi ciò che via via va emergendo, ricercando con il minore obiettivi condivisi, gradualmente, praticabili: un processo di co-progettazione in divenire.

I diversi punti di vista, a secondo della propria appartenenza istituzionale ed al proprio ruolo, possono essere occasione di presa di distanza ed incomprendimento oppure un apporto innovativo, non sempre visto dalla propria angolatura di visuale: nutrire e mantenere un lavoro di rete attorno ad un minore presuppone consapevolezza delle proprie competenze e dei propri limiti e riconoscimento dell’altro come risorsa, anche se a volte non lo comprendiamo.

A questo proposito è utile ricordare che molti tutori hanno competenze relative al proprio ambito professionale e che possono essere utilizzate per facilitare l’inserimento sociale dei minori stranieri; tra i tutori ci sono infatti avvocati, psicologi, educatori professionali, assistenti sociali, insegnanti, docenti universitari.

Insistiamo sul lavoro di rete anche perché, come ci ricorda Eugene Enriquez (2006): “lavorare nel sociale significa lavorare con gli altri: è necessario rappresentarsi la propria attività come continuamente realizzata con altri, rimanere isolati di fronte a problemi complessi e complicati significa condannarsi all’impotenza”.

In conclusione desideriamo dire alcune parole sui tutori che hanno partecipato agli incontri di comunità di pratiche. Gradualmente, in questi due anni di lavoro si è costruito un gruppo abbastanza stabile di tutori che partecipa attivamente con proposte e riflessioni significative.

Tutori tenaci, a volte con alcuni eccessi comunicativi, disponibili a mettersi in gioco, a riconoscere sia le potenzialità che i limiti del loro mandato. Tutori che in molti casi mantengono il rapporto con il minore anche quando diventa maggiorenne, momento in cui decade il mandato di rappresentanza legale. Tutori resilienti che nonostante la pandemia covid hanno portato avanti con costanza e impegno i loro compiti a favore dei minori che hanno in carico.

E in tal senso, al di là dei compiti previsti dal loro ruolo, e proprio per il fatto che sono volontari e si spendono, a volte anche sul piano economico, a favore dei minori stranieri sono “testimoni” di una società solidale, disponibile all'accoglienza, aperta alle diversità, sensibile alle difficoltà e alle sofferenze di questi giovani migranti.

**NOTA:**

gli incontri di comunità di pratiche per tutori volontari per msna si sono svolti a cadenza mensile dal mese di maggio 2019 al mese di giugno 2021, sono stati condotti da:

Roberto Bestazza (*psicologo, psicoterapeuta, presidente di Terrenuove*)

Anna Rotondo (*psicoterapeuta, responsabile Servizio minori di Terrenuove*)

Andrea Aliverti (*antropologo culturale, counsellor*)

**BIBLIOGRAFIA**

- Di Pascale A., Cuttitta C., *La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle iniziative dell'unione europea e della nuova normativa italiana*, in “Diritto, Immigrazione e Cittadinanza”, fascicolo 1/2019
- Enriquez E., *Riscoprire la forza dei legami. Il lavoro sociale nella società iperindividualista*, in “Animazione sociale”, n. 206, ottobre 2006
- Fruggeri L., *Diverse normalità. Psicologia sociale delle relazioni familiari*, Carocci, Roma 2005
- Ranci D., Rotondo A., *Il servizio di Terrenuove. Riferimenti, pratiche, esperienze*, in Rotondo A. (a cura di), *Etnopsichiatria e territorio. Esperienze*, Edizioni di Terrenuove, Milano 2009
- Ranci D., *Minori soli e la rete dei servizi. Un percorso possibile*, in A. Rotondo, (a cura di) *Minori Stranieri non accompagnati. Esperienze di cura a Terrenuove*, Edizioni Di Terrenuove, Milano 2016







Questa pubblicazione rientra nelle azioni del progetto “Di’ tu. Diritti da tutelare”, co-finanziato dall’Unione Europea – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Il progetto è realizzato da un partenariato che vede la partecipazione di Città Metropolitana di Milano in qualità di capofila, del Comune di Milano, della Camera Minorile di Milano, della Cooperativa sociale Codici e della Cooperativa sociale Terrenuove.

Maggiori informazioni sito [www.di-tu.it](http://www.di-tu.it)

Publicazione curata dalla Camera Minorile di Milano e dalla Cooperativa sociale Terrenuove



**TERRENUOVE**  
Istituto di ricerca Interpersonale e Interculturale  
Società Cooperativa Sociale

Distribuito con licenza Creative Commons CC BY-SA 3.0 IT  
Stampato nel giugno 2021  
Design: FF3300